

---

---

Luglio  
2022

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
6

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

<b>NORMATIVA</b> .....	3
<b>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</b> .....	4
CORTE COSTITUZIONALE .....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE .....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI.....	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	6
CODICE PROCEDURA PENALE .....	6
CODICE PENALE .....	7
IMPUTABILITÀ .....	7
PENA .....	7
REATI CONTRO LA PA.....	10
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	10
REATI CONTRO L'ECONOMIA.....	11
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	11
REATI CONTRO LA PERSONA .....	12
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	15
CONTRAVVENZIONI .....	16
LEGISLAZIONE SPECIALE .....	16

## NORMATIVA

**Legge 29 giugno 2022, n. 79**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).” (in [Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022 n. 150](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. n. 149 del 10/05/2022- deposito 16/06/2022.**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge ([Comunicato del 16 giugno 2022](#)).

**Corte Cost. n. 159 del 25/05/2022- deposito 24/06/2022.**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 9/2022 del 26/05/2022.**

In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è diventata definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 23401 ud. 11/11/2021 - deposito 15/06/2022**

In materia di responsabilità da reato degli enti il giudice deve operare un giudizio sulla idoneità dei modelli adottati dall'impresa secondo il meccanismo di prognosi postuma, ossia collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello virtuoso attraverso una valutazione in concreto e non solo in astratto, verificando, cioè, se il modello adottato era idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

---

---

Il parametro sul quale va compiuto il giudizio di adeguatezza del modello organizzativo può basarsi anche su codici di comportamento e linee guida, ma deve essere sempre calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente. Pertanto, non può ravvisarsi una responsabilità dell'ente qualora il giudice accerti che modello adottato sia conforme a modelli di autonormazione e si presenti idoneo rispetto alle caratteristiche dell'ente ed il reato sia frutto di una condotta di carattere estemporaneo e non causalmente riconducibile alla assenza o alla insufficienza delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo posta in essere da soggetti apicali dotati di poteri autonomi legittimamente assegnati dall'organismo di vigilanza dell'ente.

**Cass. Pen. sez. VI, sentenza n. 22136, ud. 10/03/2022 - deposito 07/06/2022**

Il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell'art. 464 bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., posti in correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del procedimento (nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di condanna opposta dall'imputato), poiché in tal modo viene meno al proprio specifico onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto.

**Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 21024 ud. 27/04/2022 - deposito 30/05/2022.**

Non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza con riguardo al trattamento sanzionatorio tra le due ipotesi ben distinte della commissione di un delitto "in presenza" di un minore e la commissione di un delitto "in danno" di un minore di cui all' 572 co. 2 c.p. così come modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 considerato che i fatti di maltrattamento commessi "in presenza" o "in danno" di un minore sono espressione della medesima ratio: la tutela dell'integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica, quando il minore è egli stesso vittima di violenza.

**Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 19138 ud. 22/02/2022 - deposito 16/05/2022**

La prova dell'avviso al conducente in caso in cui si verifichi un sinistro stradale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere all'accertamento dell'alcoltest può essere legittimamente desunta dal contenuto del verbale di accertamenti urgenti, redatto dalla P.g. attesa la natura fidefacente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza anche in un momento successivo al compimento dell'atto e la cui certezza può essere messa in dubbio solo in caso di proposizione di querela di falso.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE PROCEDURA PENALE

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 501/2022 ud. 29/04/2022 - deposito 03/06/2022**

Pur se maturato il termine di prescrizione, nel caso in cui sia stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno cagionato dal reato a favore della parte civile, il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., è chiamato a procedere ad un completo esame dei motivi di gravame ai fini delle statuizioni civili e a pronunciare l'assoluzione, da considerarsi prevalente sulla rilevata causa estintiva della prescrizione, anche nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova. L'art. 578 c.p.p., infatti, costituisce temperamento del principio generale secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile. Nel caso di specie, non risultando alcuna incertezza dall'impianto probatorio circa la colpevolezza dell'imputato, e non ricorrendo dunque i presupposti per il proscioglimento, va dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confermate le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 365/2022 - ud. 25/03/2022 - deposito 22/06/2022**

Sebbene in sede di esame della persona offesa alcune delle domande poste dal giudice possano ritenersi suggestive, la relativa deposizione non può dirsi inattendibile poichè tali domande sono seguite a quelle già poste del PM e dal Difensore, che sfuggono alla censura di suggestionabilità e alle quali la persona offesa aveva dato risposte puntuali e attendibili, supportate altresì da ulteriori elementi probatori, che delineavano una situazione disastrosa nei rapporti con il marito. Nella specie la vittima aveva dichiarato che il marito, dedito al consumo di alcool e in frequente stato di ubriachezza, successivamente alla loro separazione la maltrattava fisicamente e psicologicamente e la minacciava di morte anche quando la stessa si trovava sul posto di lavoro in presenza di altri dipendenti che venivano a loro volta molestati dal primo e che, a causa del comportamento aggressivo e violento dell'imputato, la donna aveva paura di uscire da sola e aveva perduto diverse occasioni lavorative.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 292/2022 - ud. 11/03/2022 - deposito 01/06/2022.**

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. le dichiarazioni della persona offesa connotate da credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca sono idonee anche da sole a costituire fonte di prova, soprattutto se la loro coerenza interna è rafforzata in maniera inequivoca da riscontri esterni (dichiarazioni testi). Nella specie dal complessivo materiale probatorio disponibile, in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa, emergeva la condotta vessatoria e aggressiva dell'imputato nei confronti della moglie che si sostanziana in ricorrenti insulti e minacce lesivi della dignità della vittima, condotte suffragate dalle dichiarazioni di altri soggetti.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 366/2022 - ud. 25/02/2022 - deposito 18/05/2022**

Non può ritenersi dimostrata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio nel caso in cui, in sede di individuazione fotografica, il teste, acquirente della sostanza stupefacente, abbia sì indicato l'imputato quale soggetto cedente, ma abbia altresì precisato di non essere pienamente convinto di tale sua individuazione in considerazione del fatto che la cessione della droga era avvenuta al buio e non aveva potuto vedere in modo chiaro le sembianze dello spacciatore. Non essendo il riconoscimento avvenuto in modo certo e in mancanza di altri elementi di prova a carico dell'imputato, lo stesso va assolto per non aver commesso il fatto.

**Corte d'Appello, sentenza n. 203/2022 - ud. 21/02/2022 - deposito 19/05/2022.**

A fronte dell'appello incentrato sulla contestazione della valutazione della prova dichiarativa della persona offesa operata in primo grado, non necessariamente deve seguire, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, essendo riservata al giudice del gravame la verifica della necessità della rinnovazione da rapportarsi alla valutazione dei profili di eventuale decisività della prova di cui sia richiesta la rinnovazione. Nella specie non può condividersi la plausibilità del diverso apprezzamento della provvista probatoria, prospettato dal PM appellante come l'unico accreditabile al di là di ogni ragionevole dubbio, posto che le dichiarazioni della persona offesa in merito alla condotta maltrattante dell'imputato non sono connotate da alcuna attendibilità intrinseca ed estrinseca sotto il profilo oggettivo e soggettivo, risultando smentite dalle dichiarazioni dei testi nonché del complesso delle risultanze istruttorie, dalle quali non risultava accertata l'infrazione da parte dell'imputato alla vittima di una sistematica attività di maltrattamenti.

## CODICE PENALE

### IMPUTABILITÀ

**Corte d'Appello, sentenza n. 332/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 15/06/2022**

La capacità di intendere e volere integra un elemento costitutivo del reato *ex art. 85 c.p.*, sì che se posta in dubbio totalmente o parzialmente la sua ricorrenza - e il relativo onere probatorio è a carico della pubblica accusa - va pronunciata sentenza assolutoria. Nella specie, con perizia psichiatrica resa nell'ambito di un procedimento penale azionato per fatti verificatisi a far data dal 2017 e, dunque, successivi a quelli oggetto del gravame, risalenti al periodo dal 2013 al marzo 2017, all'imputata veniva diagnosticato un disturbo della personalità cronico, come tale insuscettibile di mutamento, che per la sua gravità, caratteristiche di pervasività, durata e decorso portava a dichiarare il vizio totale di mente della stessa. In relazione al detto approdo peritale e alla circostanza che il perito fa risalire le descritte condizioni mentali dell'imputata già dal 2005, quest'ultima deve essere dichiarata incapace di intendere e volere anche relativamente agli addebiti del presente procedimento.

### PENA

**Corte d'Appello, ordinanza n. 26/2022 - ud. 03/06/2022 - deposito 04/06/2022**

È inammissibile la domanda di revisione che si risolve in una mera esposizione di censure avverso la ritenuta pregnanza degli argomenti posti a fondamento della sentenza di condanna definitiva, senza

---

---

alcuna allegazione di prove nuove o sopravvenute, idonee a sovvertire l'esito del giudizio, né di pronunce che abbiano attestato con certezza la sussistenza di fatti incompatibili con quelli posti a fondamento della sentenza da sottoporre a revisione. Peraltro, il fatto che taluno, chiamato a deporre su circostanze afferenti un determinato processo a carico di Tizio, sia stato accusato di avere - in altro procedimento - calunniato lo stesso Tizio, non comporta ex se il venire meno degli elementi offerti dal teste nel primo giudizio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 536/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 28/05/2022**

Non può applicarsi la circostanza aggravante della recidiva allorché le condotte contestate non possano validamente ricollegarsi a quelle giudicate in passato, sino a poter affermare che gli odierni addebiti assumano una maggiore offensività alla luce delle condanne pregresse. Nel caso di specie, l'imputato, oggi condannato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., risultava gravato da due precedenti, l'uno per rissa, non connotato da particolare gravità, e l'altro riguardante fatti occorsi durante una manifestazione sportiva, divenuti irrevocabili rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Pertanto, ai fini della recidiva, le condotte di maltrattamenti in danno della compagna oggi contestate non possono ricollegarsi a quelle giudicate in passato e condurre ad affermare che siano indicative di una accresciuta pericolosità dell'imputato.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 44 - ud. 06/04/2022 - deposito 21/06/2022**

Va respinta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'imputata per la misura cautelare detentiva subita relativamente al reato associativo di cui all'art. 270 bis c.p., dal quale venne poi prosciolta con formula piena, e al reato di danneggiamento aggravato per finalità eversive e di terrorismo, per il quale venne successivamente pronunciata sentenza di prescrizione. Ciò in quanto, da un lato, dall'analisi dei fatti oggetto dell'originario procedimento penale, emergeva una condotta di carattere doloso, quanto meno sovversiva, dell'imputata tale da dar adito e ragione a quel quadro gravemente indiziario che aveva portato all'applicazione delle misure cautelari, un quadro indiziario non mutato dalla successiva condotta processuale dell'imputata, che, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, rinunciò a fare chiarezza sugli esatti contorni della sua attività né, comunque, contestò mai espressamente di aver compiuto le condotte materiali realizzatesi anche mediante il danneggiamento, nemmeno con l'istanza di riparazione. Dall'altro lato, non vi è stata una pronuncia di assoluzione e, dunque, non può ritenersi ingiusta ex art. 314 c.p.p. la carcerazione che era stata disposta in ordine al reato di danneggiamento.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 42 - ud. 06/04/2022 - deposito 21/06/2022**

Non è configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui l'originaria misura cautelare era stata disposta anche per reati poi dichiarati estinti per prescrizione, non potendosi ritenere acclarata l'innocenza del prevenuto relativamente a detti reati. Pertanto, è da ritenersi infondata la domanda riparatoria per lo meno nei limiti in cui tali reati legittimavano il permanere della misura cautelare secondo il termine massimo di fase per essi consentito ex art. 303, co. 1 lett. a) n. 2, c.p.p.. Inoltre, quanto alla permanenza della misura oltre tale limite, è da ritenersi che la condotta tenuta dal prevenuto costituiva un motivo significativo per l'applicazione nel tempo delle misure cautelari per profili a lui colposamente imputabili.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 33 - ud. 09/02/2022 - deposito 08/06/2022**

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, pertanto la sua proposizione può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda di riparazione sottoscritta dal difensore munito di una procura alle liti, che, peraltro, pur indicando genericamente il procedimento "per il risarcimento conseguente ad ingiusta detenzione" non contiene il riferimento allo specifico procedimento per la quale è stata conferita, elemento imprescindibile per la validità della procura speciale. Inoltre, trattandosi di procura redatta su foglio separato allegato (e non in calce) all'atto, sottoscritta in data non coeva e neppure prossima alla redazione della domanda di riparazione, risulta ancora più incerta la riferibilità della domanda introduttiva alla effettiva volontà della parte.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 36 - ud. 09/02/2022 - deposito 08/06/2022**

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, pertanto la sua proposizione può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., che deve contenere tra l'altro la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda di riparazione sottoscritta dal difensore munito di una procura a difendere, che, sebbene intitolata "procura speciale", non specifichi che la parte intendesse conferire/trasferire proprio il potere sostanziale di esercitare l'azione riparatoria per suo conto, piuttosto che il semplice mandato processuale a difenderla al riguardo, né faccia riferimento alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione e al procedimento penale al quale essa sarebbe da riferire. Inoltre, trattandosi di procura redatta su foglio separato allegato (e non in calce) all'atto, risulta ancora più incerta la riferibilità della domanda introduttiva alla effettiva volontà della parte e l'assenza di quest'ultima all'udienza non ha consentito di sanare tale vizio sostanziale, oltre che formale, del procedimento.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 34 - ud. 09/02/2022 - deposito 08/06/2022**

L'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, di per sé, non è elemento sufficiente per ritenere che la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari, applicata al soggetto indagato per due reati di atti sessuali con minorenni e poi assolto per insussistenza del fatto, sia dipesa dal comportamento colposo del prevenuto e dunque ostare al riconoscimento dell'indennità richiesta per l'ingiusta detenzione. Posto che l'assoluzione è dipesa solamente dalla ritenuta inattendibilità delle accusatrici e a fronte del quadro accusatorio dell'epoca, l'indagato non aveva precise circostanze da far valere in sede di interrogatorio che avrebbero potuto giovargli ai fini cautelari. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo da riconoscersi per gli arresti domiciliari ingiustamente subiti, i pregiudizi lamentati attengono a profili ivi non indennizzabili, quali la pendenza del procedimento, le sue vicende e la natura e gravità delle imputazioni, con la conseguenza che deve ricorrersi all'ordinario criterio di calcolo aritmetico con adattamento in aumento in ragione dell'incensuratezza del prevenuto e della sua attività professionale di professore, ristretto per abusi sessuali asseritamente commessi proprio durante l'attività didattica in danno di due minori.

**Corte d'Appello, ordinanza n.24 - ud. 09/02/2022 - deposito 09/06/2022**

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, pertanto la sua proposizione può avvenire, oltre che personalmente, anche

per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda di riparazione sottoscritta dal difensore munito di una procura a difendere, che, sebbene intitolata "procura speciale", non specifichi che la parte intendesse conferire/trasferire proprio il potere sostanziale di esercitare l'azione riparatoria per suo conto, piuttosto che il semplice mandato processuale a difenderla al riguardo, né faccia riferimento alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione e al procedimento penale al quale essa sarebbe da riferire. Inoltre, trattandosi di procura redatta su foglio separato allegato (e non in calce) all'atto, risulta ancora più incerta la riferibilità della domanda introduttiva alla effettiva volontà della parte e l'assenza di quest'ultima all'udienza non ha consentito di sanare tale vizio sostanziale, oltre che formale, del procedimento.

## REATI CONTRO LA PA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 308/2022 - ud. 15/03/2022 - deposito 27/05/2022**

L'ipotesi dell'inesistenza di un accordo corruttivo non è incompatibile con un pur sussistente interesse a conoscere l'identità del giudice relatore del giudizio tributario - stante soprattutto l'esistenza di un precedente giudiziario - proprio per possibili valutazioni sulla probabilità di un accoglimento naturale del ricorso. L'interesse a conoscere con certezza chi fosse il relatore del giudizio tributario è, dunque, di per sé elemento neutro rispetto alla dimostrazione di un accordo corruttivo con il giudice tributario. Peraltro, la circostanza che il giudice relatore, imputato relativamente alla posizione in questione, non abbia ricevuto il profitto dell'illecito (utilizzato, invece, dal segretario della Commissione tributaria, anch'esso imputato, per il pagamento di propri debiti bancari) dimostra ulteriormente l'assenza di una particolare evenienza probatoria tale da giustificare il ribaltamento in appello dell'assoluzione di primo grado, con la conseguenza che deve essere confermata l'assoluzione già pronunciata dal Tribunale.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 216/2022 - ud. 22/02/2022 - deposito 10/05/2022**

Non può ritenersi integrato il delitto di peculato quando la condotta appropriativa non è suffragata da elementi di prova significativi tali da far presumere oltre ogni ragionevole dubbio che il pubblico dipendente si sia appropriato di denaro pubblico. Nel caso in esame non è emersa la prova che l'imputato si fosse consapevolmente appropriato delle somme erogate al gruppo consiliare, di cui lo stesso faceva parte con la qualifica di consigliere regionale, e destinate ai rimborsi delle spese sostenute, impiegandole per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali volte, invece, a garantire il miglior funzionamento del gruppo nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

## REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 237/2022 - ud. 25/02/2022 - deposito 31/05/2022**

Non ha natura di atto pubblico, necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 476 c.p., la certificazione medica rilasciata dall'imputato che, visitando all'interno di un circolo sportivo, compila certificati di idoneità alla pratica sportiva apparentemente emessi dall'Asl, in quanto recanti la relativa intestazione, ma dotati del numero di certificazione del proprio privato archivio, in quanto non si tratta di certificazione rilasciata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Nel caso di specie l'imputato, specializzato in medicina dello sport, richiesto dai partecipanti ad una rievocazione storica di effettuare visite "in privato" presso i locali di un circolo sportivo, in qualità di libero

---

---

professionista aveva compilato a penna certificati di idoneità alla pratica sportiva utilizzando moduli recanti l'intestazione dell'Asl, non essendo in possesso di moduli propri, ma indicandovi il numero di certificazione del proprio privato archivio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 69/2022 - ud. 24/01/2022 - deposito 15/06/2022**

Sussiste il delitto di cui all'art. 72 co. 3 Legge 121/81 e di cui all'art. 479 c.p. allorché il pubblico ufficiale abbandoni il posto o il servizio senza giustificato motivo e in ragione di ciò attesti, attraverso dichiarazioni mendaci, l'espletamento del servizio presso una diversa sede rispetto a quella prevista in base ai compiti affidatigli. Nella specie gli imputati, pubblici ufficiali addetti alla vigilanza stradale, erano soliti abbandonare il loro posto di servizio per fare ritorno in caserma dichiarando falsamente la loro presenza in un luogo diverso da quello effettivo, mediante attestazioni mendaci, che venivano annotate in un brogliaccio elettronico da cui si evinceva l'ingresso e l'uscita dalla caserma; ciò era provato dall'esame dei sistemi di tracciamento e di monitoraggio della loro posizione che attraverso l'esame incrociato dei dati GPS dei localizzatori installati sui veicoli di servizio con le trascrizioni contenute nel brogliaccio elettronico di servizio attestavano la non corrispondenza tra la posizione del GPS e quanto riportato nel brogliaccio e accertavano che gli agenti non espletavano il loro lavoro su strada.

## **REATI CONTRO L'ECONOMIA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 280/2022 - ud. 08/03/2022 - deposito 07/06/2022**

Va considerata di particolare tenuità la condotta dell'imprenditore che, consapevolmente, apponga in corrispondenza della merce venduta indicazioni non veritiere, e come tali ingannevoli per il consumatore, quanto all'origine e alla provenienza della stessa, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, dell'occasionalità della condotta dolosa, della mancanza di offensività della stessa rispetto agli interessi della collettività, non essendo stati segnalati pericoli per il consumatore derivanti dall'inveridica esposizione dei dati, e della collaborazione mostrata dall'imputato agli agenti di P.S. ai quali aveva fornito tutta la documentazione attestante la tracciabilità dell'iter di provenienza dei prodotti.

## **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 536/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 28/05/2022**

L'interruzione del rapporto di convivenza non esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 572 c.p. allorché a momenti di parziale miglioramento della condotta del soggetto maltrattante fa seguito la ripetizione delle stesse condotte di violenza e prevaricazione, tanto più gravi perché poste in essere da chi ben sapeva di averne realizzate di identiche in un passato più o meno recente, ma strettamente collegato. Nel caso di specie, vi era stata l'interruzione del rapporto di convivenza tra l'imputato e la persona offesa durata oltre un anno a causa delle intemperanze e delle condotte violente del primo nei confronti della compagna, cui aveva fatto seguito una ricomposizione del rapporto con la nascita del figlio, rapporto che però, in breve, vedeva la ripresa delle condotte umilianti e prevaricatorie nei confronti della vittima.

**Corte d'Appello, sentenza n. 522/2022 - ud. 06/05/2022 - deposito 22/06/2022**

Ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia non rileva il numero di episodi di violenza registrati in quanto è lo stato di sofferenza e avvilitamento della parte offesa che segna il perfezionamento del reato posto che l'irrazionalità e l'imprevedibilità della condotta dell'imputato è di per sé sola ad instaurare un clima generale di intimidazione verso la persona offesa, calata in una condizione familiare suscettibile di evolvere improvvisamente, né lo stato di prostrazione della vittima deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento. Nella specie, secondo le coerenti dichiarazioni della persona offesa, l'imputato maltrattava da anni la moglie e il figlio mediante continue minacce anche di morte e atti di sopraffazione fisici e morali, che costringevano la vittima a lasciare la propria abitazione e a rivolgersi ai centri antiviolenza nonostante gli episodi di violenza verificatisi fisica fossero stati soltanto due e fossero avvenuti a distanza di tempo uno dall'altro.

## **REATI CONTRO LA PERSONA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 583/2022 - ud. 23/05/2022 - deposito 06/06/2022**

Va confermata la condanna per il reato di cui all'art. 571 c.p. per avere l'imputato colpito con due schiaffi la figlia minore della propria compagna a causa dello scarso rendimento scolastico della stessa, posto che tale fattispecie criminosa non ha natura di reato necessariamente abituale, e può, quindi, essere integrata anche da un unico atto espressivo dell'abuso, e che la violenza esercitata, anche se di minima entità, non può mai trovare giustificazione nello scopo educativo che il soggetto attivo avrebbe avuto di mira. Va, però, esclusa la contestata recidiva stante l'occasionalità della determinazione dell'imputato di "sanzionare" la minore perché poco studiosa o poco rispettosa e considerato, altresì, che il vissuto criminale dell'imputato non lo dipinge come un soggetto proclive a comportamenti violenti in danno di persone più deboli, sicché è da escludere che l'imputato abbia manifestato una accresciuta pericolosità realizzando la condotta rilevante ex art. 571 c.p..

### **Corte d'Appello, sentenza n. 523/2022 - ud. 06/05/2022 - deposito 22/06/2022**

Le dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese dalla persona offesa e acquisite con il consenso delle parti in ordine al delitto di lesioni personali aggravate possono costituire base esclusiva dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, se attendibili e corroborate da ulteriori elementi di prova. Nel caso di specie la vittima, con evidenti segni di violenza sul proprio corpo, aveva dichiarato ai militari che erano intervenuti a seguito di segnalazione di essere stata picchiata violentemente dall'imputato con una cinta, la quale era stata immediatamente consegnata agli operatori intervenuti sul posto, circostanza questa idonea ad avvalorare l'attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede predibattimentale.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 497/2022 - ud. 29/04/2022 - deposito 03/06/2022**

L'"utilizzo del minore", presupposto del reato previsto e punito dall'art. 600-ter, comma 1, c.p., non sussiste nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita sessuale di un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato. Ne consegue che non risponde del reato in questione l'imputato che abbia avviato con una minore, all'epoca dei fatti quindicenne, una relazione tramite chat nell'ambito della quale la minore inviava immagini che la ritraevano in pose sessualmente esplicite, ricevendone di simili dall'imputato, poiché

---

---

dal materiale valutato in sede di istruttoria non emerge un abuso di autorità, di potere o di fiducia né un approfittamento da parte dell'imputato delle condizioni economiche afferenti la minore o l'intento di conseguire una possibile utilità economica futura; non emergono, in altri termini, elementi per ritenere che la condotta della minore sia stata il frutto del condizionamento derivante dall'imputato. Risulta piuttosto una piena parità dei due soggetti nella conduzione di una relazione intessuta su conversazioni a pacifico sfondo sessuale accompagnata da un non frequente scambio di immagini nell'unica prospettiva del reciproco soddisfacimento della intesa sessuale.

**Corte d'Appello, sentenza n. 355/2022 - ud. 25/03/2022 - deposito 22/06/2022**

Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per aver trovato riscontri nelle dichiarazioni dei testi e nelle risultanze dell'attività di indagine, sebbene non riferiscano espressamente di minacce e violenze perpetrate dall'ex compagno, sono sufficienti a dimostrare la sussistenza del reato di atti persecutori, in quanto descrivono comunque fatti e comportamenti dell'uomo non riconducibili alle preoccupazioni per i figli, ma ad un atteggiamento persecutorio di quest'ultimo verso la donna, consistente in attacchi verbali, numerose telefonate e messaggi sui social, appostamenti presso il locale gestito dalla donna, che costrinse la vittima a chiudere la propria attività commerciale e ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico.

**Corte d'Appello, sentenza n. 339/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 15/06/2022**

Le dichiarazioni della persona offesa circostanziate, logiche e genuine in considerazione della giovane età della vittima e corroborate da significativi riscontri esterni sono idonee a ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato per il reato di atti sessuali con minorenne. Nel caso di specie la minore riferiva di essere stata abusata per anni dal padre che approfittava di lei sessualmente attraverso ricatti psicologici per tenerla silente e per non farle riferire alla madre quanto accaduto, giovandosi del suo ascendente paterno e della giovanissima età della ragazza; tali dichiarazioni erano, altresì, suffragate da ulteriori riscontri quali le affermazioni della sorella della vittima, a sua volta abusata dal padre in giovane età, e dagli accertamenti medici che rilevavano la compatibilità delle lesioni subite con rapporti sessuali per come riferiti dalla minore.

**Corte d'Appello, sentenza n. 341/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 20/06/2022**

Va dichiarata la responsabilità penale del datore di lavoro per la morte del dipendente - apprendista, occorsa durante lo svolgimento delle mansioni assegnategli, per aver colposamente violato gli obblighi su di esso incombenti in virtù della propria posizione di garanzia *ex art. 2087 c.c.*, in quanto con la propria condotta, consistente nel non aver adeguatamente formato il dipendente in ordine ai rischi connessi all'attività lavorativa (avendo svolto 6 ore di formazione su 120 previste per il contratto), nell'aver fornito al dipendente un macchinario parzialmente non a norma e nel non avere controllato né le condizioni operative, particolarmente difficili a causa delle condizioni dei luoghi, né l'osservanza dei dispositivi di protezione, ha determinato l'evento violando le regole cautelari imposte, con ciò concretizzando il rischio che le regole cautelari stesse miravano a prevenire e che l'imputato poteva prevedere *ex ante* ed evitare attivandosi con una condotta del tutto esigibile. Né può sostenersi che la condotta del lavoratore, per un asserito eccesso di confidenza con il mezzo, abbia interrotto il nesso causale, posto che l'abnormità del comportamento del lavoratore può apprezzarsi solo quando sia eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare, ma nel caso di specie le risultanze istruttorie hanno dimostrato che l'infortunio si è verificato nel corso della lavorazione

---

---

demandata senza evidenziare alcun elemento di eccentricità e che, anzi, la predisposizione delle cautele pretermesse avrebbe certamente scongiurato l'infortunio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 335/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 20/06/2022**

E' alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato di atti persecutori e non rileva il fatto che tale evento si sia manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori, in quanto il delitto de quo può dirsi integrato anche con due sole condotte, autonome tra loro, ma idonee nel loro insieme a provocare nella vittima uno stato di ansia e paura per la propria incolumità. Di più, può configurarsi il delitto in oggetto anche in caso di temporaneo ed episodico avvicinamento della vittima al suo persecutore, poiché in tale ipotesi non è interrotta l'abitudine del reato quanto le condotte oggettivamente siano tali da generare nella vittima uno stato di prostrazione psicologica. Nella specie era stato ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, reputate attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente in quanto confortate da materiale probatorio coerente e logico rispetto ai fatti accaduti, dal quale emergeva la condotta aggressiva e violenta dell'imputato estrinsecatasi in minacce, telefonate continue e aggressioni sul luogo di lavoro che, seppure interrotta da periodi di relativa tranquillità, aveva procurato alla vittima uno stato di ansia e di paura fino a giungere ad aggressioni fisiche che procuravano a quest'ultima lesioni personali opportunamente refertate.

**Corte d'Appello, sentenza n. 279/2022 - ud. 08/03/2022 - deposito 07/06/2022**

E' integrato in termini oggettivi il delitto di atti persecutori nell'ipotesi di ripetizione di più condotte gravemente moleste in danno della persona offesa quando alle stesse si accompagni una generica consapevolezza del soggetto agente della idoneità del proprio agire a produrre, per effetto del continuo ripetersi nel tempo, di conseguenze pregiudizievoli nei confronti della vittima del tipo di quelle contemplate dalla norma, condotte che ancorchè non intenzionalmente di natura minatoria vengano, per le loro caratteristiche, percepite soggettivamente dalla persona offesa come tali ove tale percezione non risulti patologicamente sovrabbondante rispetto a quella media della generalità dei consociati. Nel caso di specie l'imputato aveva inviato alla figlia, al fine di ricucire il rapporto con essa, copiose missive nonostante quest'ultima avesse manifestato il proprio intendimento di non voler avere più alcun rapporto con il padre, con frequenza e modalità tali da determinare l'insorgere in suo danno di uno stato di ansia e di timore e comunque da pregiudicarne la serenità psichica costringendola a modificare le proprie quotidiane abitudini di vita.

**Corte d'Appello, sentenza n. 264/2022 - ud. 04/03/2022 - deposito 01/06/2022**

La condotta dell'agente consistita anche in tre episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della vittima configura il delitto di atti persecutori allorquando tali atti, sebbene autonomi e posti in essere in un breve contesto temporale, considerati nel loro insieme, siano causa di uno degli eventi descritti dall'art. 612 bis c.p. ovvero provochino nella vittima uno stato di ansia e di paura e la costringano a cambiare le proprie abitudini di vita, giacchè alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano. L'imputato per la sua gelosia morbosa era solito seguire la vittima, controllarle il telefono cellulare, minacciarla e aggredirla verbalmente e fisicamente anche in presenza di altri soggetti fino al punto di provocarle in tre occasioni lesioni personali debitamente refertate, tanto che la stessa era stata costretta a rivolgersi ad una agenzia investigativa per paura che il suo aggressore la seguisse e a modificare le proprie abitudini di vita evitando di uscire con gli amici per paura di incontrarlo.

**Corte d'Appello, sentenza n. 259/2022 - ud. 04/03/2022 - deposito 03/06/2022**

In caso di delitto di lesioni personali, in difetto di qualsivoglia utile risultanza eventualmente idonea e sufficiente a ricostruire l'effettiva durata della malattia deve ritenersi preclusa la possibilità di una rinnovazione parziale dell'istruttoria sul punto, difettando in toto il materiale documentale sul quale eventualmente svolgere una apposita perizia che, pertanto, verrebbe ad assumere valenza inammissibilmente esplorativa. Nella specie il PG, con l'appello avverso la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., chiedeva l'affermazione della responsabilità dell'imputato previa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale in quanto osservava che la durata della malattia indicata nell'imputazione era pari a 22 giorni ed essendo, pertanto, il reato procedibile d'ufficio non poteva dichiararsi estinto a seguito della remissione della querela di parte. Né il giudice di prime cure aveva dato atto nella motivazione della sentenza delle ragioni dell'eventuale riduzione della durata della malattia. Tuttavia, tra gli atti concretamente a disposizione del giudice di secondo grado non risultava alcuna certificazione sanitaria o equipollente rilasciata a nome della persona offesa che attestasse l'effettiva durata della malattia.

**Corte d'Appello, sentenza n. 151/2022 - ud. 11/02/2022 - deposito 02/05/2022**

Ai fini della configurabilità dell'abitudine nel delitto di maltrattamenti non rileva la circostanza che la convivenza tra l'imputato e la vittima fosse cessata, posto che il reato in esame sussiste anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati dal rapporto di coniugio o dalla filiazione, né rileva che le condotte maltrattanti, causative di lesioni alla vittima e debitamente refertate, fossero state denunciate da questa in epoca successiva rispetto ai fatti, in quanto dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni della persona offesa - che da sole possono fondare l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto - emerge la prova dell'abitudine dei comportamenti aggressivi, espressivi di un programma criminoso di cui i singoli episodi costituiscono la manifestazione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e penosa l'esistenza dei familiari.

**Corte d'Appello, sentenza n. 151/2022 - ud. 11/02/2022 - deposito 02/05/2022**

La condotta aggressiva dell'imputato nei confronti della ex compagna, volta a reclamare i suoi diritti di padre e ad espletare le proprie facoltà paterne sulla figlia, ostacolate dalla ex compagna che impediva i contatti tra padre e figlia, non è finalizzata a realizzare uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis c.p., con la conseguenza che l'imputato va assolto da tale reato perché il fatto non sussiste.

**REATI CONTRO IL PATRIMONIO****Corte d'Appello, sentenza n. 301/2022 - ud. 14/03/2022 - deposito 22/06/2022.**

Non può ritenersi integrato il delitto di truffa quando, nonostante la sussistenza di elementi indiziati a carico degli imputati, la valutazione complessiva delle circostanze dell'intera fattispecie non permette di pervenire ad una affermazione della colpevolezza di questi ultimi al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie gli imputati avevano indotto in errore la vittima autoqualificandosi con una diversa identità e all'uopo esibendo anche un biglietto da visita al fine di ordinare della merce, che poi non veniva pagata; tuttavia all'atto del ritiro della merce i due imputati

---

---

avevano firmato il recapito di detta merce con le loro vere generalità ed era emerso dagli atti che le utenze telefoniche ed email utilizzate erano state attivate da loro stessi, pertanto la condotta posta in essere risultava incompatibile con quella di cui all'art. 640 c.p.

**Corte d'Appello, sentenza n. 166/2022 - ud. 14/02/2022 - deposito 16/05/2022.**

Lo stabile utilizzo di un'auto rubata sulla quale sono state apposte la targa ed il numero di telaio dell'auto di un congiunto dei due imputati prova logicamente il concorso di entrambi nel reato di riciclaggio, non essendo ipotizzabile (né, del resto, risulta dimostrato) che i due fossero casualmente alla guida del veicolo rubato e modificato, utilizzando proprio la targa ed il numero di telaio del veicolo del congiunto, senza sapere nulla della sostituzione. Peraltro, non può farsi valere in senso contrario la circostanza dell'intestazione del veicolo in capo al congiunto, posto che il veicolo non poteva che essere intestato a costui presentando, all'esito della sostituzione, i dati identificativi (targa e numero di telaio) del veicolo originariamente di sua proprietà.

## CONTRAVVENZIONI

**Corte d'Appello, sentenza n. 521/2021 - ud. 06/05/2022 - deposito 22/05/2022**

Ai fini della configurabilità del delitto di molestie commesse a mezzo telefonico rileva il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita. Nella fattispecie la vittima riceveva dall'ex fidanzato numerosi messaggi scritti e vocali di insulti e minacce mediante messaggistica telematica (Whatsapp o SMS), ma non provvedeva a bloccare l'utenza dell'imputato.

## LEGISLAZIONE SPECIALE

**Corte d'Appello, ordinanza n. 15/2021 - ud. 04/05/2022 - deposito 19/05/2022**

La misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte del sopravvenire di un giudicato di assoluzione su alcuno dei fatti valutati in sede di prevenzione, qualora gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscano solo una parte degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione e la prova di resistenza nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, consenta di escludere che gli elementi sopravvenuti possano essere considerati come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione. Nella fattispecie, nonostante gli imputati fossero stati assolti per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e fosse stata revocata la misura della confisca per il reato suddetto limitatamente ad alcuni beni, restava immutato il giudizio di pericolosità sociale nei loro confronti, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione, in relazione alla riscontrata commissione di altri reati dagli stessi posti in essere ed ispirati ad un unico disegno criminoso.

**Corte d'Appello, sentenza n. 410/2022 - ud. 05/04/2022 - deposito 22/06/2022**

Nel caso di conferimento di ramo d'azienda da una s.n.c. (poi fallita) ad una s.r.l. (anch'essa successivamente fallita) non può ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta, quando le risultanze istruttorie non consentano di provare con certezza che l'operazione societaria in questione abbia causato il successivo dissesto della società cessionaria. In particolare, sebbene risulti

---

---

l'approssimazione contabile della perizia giurata di stima, pur volendo considerare che il conferimento avesse causato una perdita, la stessa appare in valore assoluto di entità modesta, sì da portare ad escludere che abbia potuto causare il dissesto economico della s.r.l., considerando altresì che l'operazione societaria avvenne nel 2006 mentre il fallimento nel 2009. Nella fattispecie in oggetto era stato contestato agli imputati di aver concorso all'operazione di conferimento di ramo d'azienda sulla base di una relazione giurata di stima redatta secondo criteri errati, che sovrastimava un compendio immobiliare conferito e i crediti da conferire, numerosi dei quali erano oggettivamente inesigibili, tanto che a fronte di un indicato valore positivo del conferimento erano invece derivate per la società cessionaria reali perdite per circa 23.000 euro.

**Corte d'Appello, sentenza n. 313/2022 - ud. 15/03/2022 - deposito 27/05/2022**

In caso di condanna per il reato di cui all'art. 12 bis D.lgs. 74/2000 deve essere sempre disposta la confisca per l'importo della somma evasa; nel caso in cui non sia stato già disposto il provvedimento di sequestro, e non vi sia notizia in atti di beni nella concreta disponibilità del condannato, la confisca deve essere disposta per equivalente.

**Corte d'Appello, sentenza n. 256/2022 - ud. 04/03/2022 - deposito 01/06/2022**

L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 Legge n. 646/1982 è integrato dal dolo generico ed implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia e della maturazione a proprio favore di fatti implicanti una variazione patrimoniale, che va desunta di volta in volta da indici sintomatici legati alle vicende acquisitive di beni in rapporto anche al valore degli stessi. Ne consegue che è, dunque, necessaria la prova della conoscenza da parte dell'imputato, non solo del fatto patrimoniale modificativo intervenuto, ma anche che il detto fatto patrimoniale ecceda il valore soglia indicato dall'art. 30 della predetta legge. Nel caso di specie difetta l'elemento soggettivo del reato, posto che la conoscenza da parte dell'agente del fatto implicante una variazione patrimoniale non può ritenersi insita nella morte del padre dello stesso, dal momento che è soltanto con la presentazione della dichiarazione di successione, da effettuarsi entro 12 mesi dalla apertura della successione, che si cristallizzano in via formale e sostanziale le conseguenze patrimoniali in capo agli eredi e che si verifica dunque, un accrescimento patrimoniale pro quota anche a favore all'imputato stesso. Non risultava invero dagli atti la prova che l'imputato, in stato di detenzione, fosse a conoscenza, alla data di scadenza della comunicazione alla Polizia Tributaria impostagli, della intervenuta denuncia di successione presentata dalla madre, del valore dell'asse ereditario dichiarato e della quota spettantegli e che il fatto patrimoniale sul medesimo ricadente eccedesse il valore soglia di cui agli artt. 30 e 31 Legge n. 646/1982.

**Corte d'Appello, sentenza n. 228/2022 - ud. 22/02/2022 - deposito 23/05/2022**

Rispondono dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale entrambi i coniugi che lamentino ciascuno la propria estraneità ai fatti per essere l'una mera amministratrice di diritto e l'altro mero direttore dei lavori, essendo stato provato lo svolgimento di atti di gestione della società da parte di entrambi.